

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2008 - Deliberazione N. 1109 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – **Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e la Regione Campania.**

PREMESSO

- che l'art. 7 del D.Lgs. n. 163/06 ha istituito l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, già Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici ex L. n. 109/94;
- che il comma 4 del citato art. 7 del D.Lgs. n. 163/06, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 113/07, dispone che l'Osservatorio statale si avvalga di sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti in capo all'Osservatorio statale medesimo;
- che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con atto di repertorio n.133/CSR del 28/03/2008 è stato approvato il Protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome finalizzato a realizzare forme stabili di cooperazione tra i soggetti sottoscrittori e a disciplinare, altresì, i rapporti tra la Sezione centrale dell'Osservatorio e le Sezioni regionali.

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del suddetto Protocollo, come allegato allo stesso, è stato definito lo schema di Protocollo attuativo tra l'Autorità, le Regioni e le Province autonome;
- che, ai sensi dell'art. 78 comma 3 della L.R. n. 3 del 27/02/2007, la regione Campania stipula specifici protocolli d'intesa con i soggetti istituzionali, autorità, organi di giustizia e organismi nazionali legittimati.

RITENUTO

- di dover prendere atto del Protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (allegato 1);
- di dover provvedere all'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e la regione Campania per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione centrale e una Sezione territorialmente decentrata avente sede presso la regione stessa (allegato 2) ;
- di dover dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere formalmente il suddetto protocollo.

RILEVATO

- che, con nota n. 3221/UDCP/GAB del 24/06/2008, il Capo di Gabinetto del Presidente ha trasmesso il parere favorevole del Capo Ufficio Legislativo n. 205/UDCP/UL/Int.61 del 18/06/2008.

VISTO

- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 3 del 27/02/2007;
- il Protocollo generale d'intesa tra l'Autorità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome rep. n. 133/CSR del 28/03/2008;
- il parere favorevole del Capo Ufficio Legislativo n. 205/UDCP/UL/Int.61 del 18/06/2008.

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- 1) di prendere atto del Protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (allegato 1);
- 2) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e la regione Campania per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione territorialmente decentrata avente sede presso la Regione stessa (allegato 2);
- 3) di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere formalmente il suddetto protocollo;
- 4) di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, all'Assessorato ai LL.PP., all'A.G.C. LL.PP., al Settore Opere Pubbliche ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazioni e B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO 1

Protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Repertorio n. 133/CSR del 28.03.2008

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il Titolo V della Parte II della Costituzione, ha ridefinito le competenze legislative tra Stato e Regioni.

Visto il protocollo generale d'intesa predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'art. 4 comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Visti i protocolli d'intesa stipulati tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le Regioni e le Province autonome per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una Sezione Centrale ed in Sezioni regionali aventi sede presso le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Visto l'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attività di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali.

Visto l'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06, il quale prevede che nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da, una Sezione centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Visto l'articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, il quale prevede che L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.

Visto l'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 113/07, secondo il quale la Sezione centrale dell'Osservatorio - avvalendosi delle Sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento di tutti i compiti ivi richiamati, oltre a quelli previsti da altre norme - provvede, tra l'altro, alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici e garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni.

Visto l'articolo 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Visto l'articolo 7, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06, secondo il quale i dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle Sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla Sezione centrale.

Visti gli articoli 66, 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/06 nei quali è stabilito, tra l'altro, che gli avvisi e i bandi di gara, i risultati della procedura di affidamento e gli avvisi di pre-informazione inerenti ai contratti pubblici sono pubblicati, altresì, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio ed il successivo articolo 253 il quale, al comma 10 specifica che sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al richiamato decreto ministeriale, laddove è chiarito, peraltro, che la pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara di ambito statale e/o di interesse **nazionale** avviene sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture, mentre per le amministrazioni che realizzano opere di **interesse** regionale, la relativa pubblicazione avviene sugli appositi siti internet predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni o delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate pubblicano sul sito del Ministero delle infrastrutture.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale.

Viste le linee guida CNIPA per **il sistema** pubblico di cooperazione dell'ottobre 2004.

Considerata la necessità di pervenire a forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione delle innovazioni normative sopra richiamate e dei profili problematici evidenziatesi in fase di prima applicazione della disciplina di riferimento.

Considerato che tale cooperazione, nel rispetto del dettato Costituzionale, deve tendere a soddisfare precipuamente i bisogni di conoscenza e di indirizzo dei soggetti preposti alle diverse attività e contestualmente semplificare e coordinare le procedure e gli adempimenti in capo ai soggetti vigilati, adottando modalità di dialogo e di interscambio tra procedure informatiche facenti capo all'Autorità ed alle Regioni e Province autonome e ricorrendo per quanto possibile, nell'ambito della realizzazione di un sistema informativo integrato, al riuso del software esistente secondo le linee guida CNIPA.

Considerata la correlata necessità di adeguare il vigente protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni di legge intervenute, ed in particolare ai disposti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni ed integrazioni.

Tenuto conto degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle leggi regionali e delle Province autonome vigenti nelle materie di cui al presente Protocollo.

Tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nella persona del suo Presidente, Prof. Luigi Giampaolino,

e

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

nella persona del suo Presidente, On. Linda Lanzillotta,

sottoscrivono **il presente**

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

Finalità

1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a cooperare per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni a ciascuno attribuiti dalla normativa sui contratti pubblici, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
2. Il presente accordo è finalizzato, in particolare, a realizzare forme stabili di cooperazione, ridefinendo i modi ed i protocolli della articolazione territoriale dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla scorta delle linee di indirizzo e direttive strategiche definite di concerto tra i soggetti sottoscrittori.
3. L'accordo disciplina, altresì, i rapporti tra la Sezione centrale dell'Osservatorio e le Sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome, provvedendo a definire, in coerenza con il dettato normativo vigente, i rispettivi modi e protocolli operativi.

Articolo 2

Forme di collaborazione e cooperazione

1. Le forme di collaborazione tra l'Autorità per vigilanza sui contratti pubblici e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attengono, in particolare, alla costituzione di un sistema informativo integrato per l'acquisizione e condivisione dei dati dei contratti pubblici tramite la realizzazione di una piattaforma di collaborazione ed integrazione condivisa, ricorrendo, per quanto possibile, al riuso del software esistente secondo le linee guida CNIPA, ed allo sviluppo di sinergie per la promozione e la realizzazione di iniziative e attività coordinate nel campo del monitoraggio dei settori di interesse comune.
2. La cooperazione interistituzionale si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurino la condivisione in tempo reale di dati ed informazioni e realizzi un reciproco vantaggio, ai fini anche di favorire l'interoperabilità e la cooperazione tra le strutture pubbliche, nell'ambito del processo di riforma e innovazione della pubblica amministrazione, in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distorsivi, promozione e diffusione delle *best practice*, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3. Nell'ambito della cooperazione di cui ai commi precedenti, i dati e le informazioni afferenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi ai settori ordinari e speciali aggiudicati e/o affidati dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovraregionale sono acquisiti e verificati dalla Sezione centrale dell'Osservatorio, mentre quelli relativi ai contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale sono acquisiti e verificati dalla competente Sezione Regionale ai sensi di legge. **I dati e le informazioni raccolte funzionali al raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali vengono poste in condivisione e rese disponibili per le elaborazioni di interesse, con le modalità di cui all'allegato A. Qualora gli standard di funzionamento di una Sezione Regionale non corrispondano ai requisiti minimi individuati in sede di Commissione mista, è previsto un intervento sostitutivo della sezione Centrale dell'Osservatorio, previa valutazione con la Sezione Regionale interessata, sentita la Commissione mista.**

4. Le modalità di acquisizione dei dati relativi ai bandi, agli avvisi ed ai programmi triennali saranno oggetto di valutazione tecnica in sede di Commissione mista di cui all'articolo 5 del presente protocollo, successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n: 163/06.

5. La Sezione centrale, con riferimento alle necessità discendenti dalle previsioni di cui ai commi precedenti, provvede alla formazione di specifiche banche dati e/o anagrafiche delle stazioni appaltanti ed operatori economici del settore, anche attraverso il collegamento informatico con l'Anagrafe Tributaria, poste in condivisione e rese disponibili alle Sezioni regionali competenti per territorio.

6. La Conferenza **delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di rendere efficace ed efficiente il rapporto di cooperazione e collaborazione istituzionale** tra l'Autorità e le Regioni, attiva opportune forme di coordinamento.

7. **Il collegamento informatico fra le Sezioni dell'Osservatorio avviene mediante l'adozione di standard evoluti per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e per la sicurezza delle informazioni.**

8. **La Sezione centrale dell'Osservatorio garantirà l'uniformità delle anagrafiche anche con web service e collegamenti ad anagrafi ufficiali.**

9. **La Sezione centrale dell'Osservatorio e le Sezioni regionali dotate di propri sistemi informativi, mettono a disposizione di tutte le Regioni in riuso gratuito detti sistemi.**

Articolo 3

Schema tipo dei Protocolli attuativi

1. I vigenti Protocolli attuativi tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vengono adeguati allo schema tipo di protocollo attuativo, di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente atto.

2. Lo schema tipo di protocollo di cui al comma precedente è adeguatamente integrato **o modificato** in relazione alle specifiche necessità correlate alla diversa definizione del quadro normativo regionale nei settori di comune interesse.

Articolo 4

Attribuzione **delle risorse**

1. L'Autorità concorre con apporti finanziari al fine di assicurare la funzionalità delle Sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e dei rapporti tra le suddette Sezioni e la Sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

2. **Gli apporti dell'Autorità sono determinati annualmente nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio. I contributi alle Sezioni regionali, finalizzati a garantire la funzionalità del sistema complessivo e il funzionamento e lo sviluppo delle strutture organizzative facenti capo agli ambiti regionali o provinciali di minori dimensioni territoriali o demografiche, tenendo conto dei costi di primo impianto e dei costi a regime delle strutture decentrate, nonché dei principi di equità e solidarietà, saranno comunicati alle Sezioni regionali all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo.**

3. I contributi finanziari di cui ai precedenti commi sono **suddivisi in una quota fissa per il funzionamento del sistema complessivo, ed una quota determinata in modo proporzionale alle attività sviluppate tenendo conto**, del numero delle stazioni appaltanti soggette agli obblighi di comunicazione, del numero degli appalti affidati e/o aggiudicati dalle medesime nel corso dell'anno di riferimento, nonché

dell'adeguatezza della qualità dei dati trasmessi alla Sezione centrale dell'Osservatorio e della completezza e tempestività di trasmissione degli stessi.

4. L'Autorità, alla luce dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, sentita la Commissione mista di cui all'articolo 5, provvede alla ripartizione ed all'erogazione dei contributi da destinare alle distinte Sezioni regionali, dandone successiva comunicazione alla Conferenza permanente Stato-Regioni.

Articolo 5

Commissione mista

1. E' istituita una Commissione **per la valutazione delle problematiche connesse alle modalità attuative del presente protocollo . La Commissione esprime valutazioni anche in ordine all'adeguamento dei contenuti della rilevazione di cui all 'allegato A che si rendesse opportuno o necessario, anche a seguito di nuove disposizioni normative, ovvero per la rilevazione delle fattispecie contrattuali non espressamente previste nell'allegato medesimo.**

2. La Commissione esprime, altresì, su richiesta dell'Autorità o della Conferenza Permanente Stato - Regioni, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, valutazioni in ordine a:

- a) lo stato di avanzamento ed il livello di efficacia delle iniziative intraprese sulla scorta dei protocolli attuativi di cui al comma 1 e le problematiche evidenziatesi nella fase di attuazione;
- b) modalità di collaborazione tra Sezione centrale e Sezioni regionali;
- c) procedure di elaborazione dei dati in sede regionale e provinciale, ai fini della loro funzionalità rispetto al loro successivo utilizzo per le finalità istituzionali dell'Autorità;
- d) modalità di collaborazione per la determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio o fornitura e per specifiche aree territoriali;
- e) modalità di divulgazione a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano dei dati informativi e delle elaborazioni tematiche prodotte dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- f) modalità per la condivisione delle informazioni sottese al monitoraggio dei contratti pubblici al fine di realizzare un sistema informativo integrato per la raccolta e gestione degli stessi, così, anche, da garantire e rendere disponibile via internet l'accesso generalizzato ai medesimi;
- g) i possibili elementi/indicatori da porre alla base del calcolo per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4;
- h) standard di funzionamento delle Sezioni regionali, aventi sede presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

3. La Commissione è composta di dodici membri di cui sei nominati dall'Autorità, e sei nominati dalla Conferenza Permanente Stato - Regioni, **scelti tra i responsabili delle Sezioni Regionali**, oltre a tre membri supplenti sempre nominati da ciascuna delle parti, ed è presieduta da uno dei componenti nominati dall'Autorità, ed individuato dalla stessa. I componenti della Commissione restano in carica per un periodo di due anni.

4. La Commissione si riunisce a Roma presso la sede dell'Autorità periodicamente su convocazione del Presidente della Commissione e, comunque, almeno ogni novanta giorni. Qualora, in caso di valutazioni divergenti, non emerga un orientamento comune, la Commissione riferisce in ordine alle differenti posizioni evidenziatesi in sede di valutazione tecnica. La Commissione, tramite il Segretario incaricato dal Presidente, predisponde i relativi ordini del giorno ed i verbali sintetici delle riunioni recanti i partecipanti, le questioni trattate e le considerazioni svolte in ordine alle stesse da trasmettere, per le opportune determinazioni, al Consiglio dell'Autorità e alla Conferenza permanente Stato - Regioni.

5. Alle riunioni della Commissione, in relazione a specifiche questioni, possono essere invitati i rappresentanti del CNIPA, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM o altri soggetti il cui intervento sia ritenuto utile o necessario dalla Commissione stessa.

Articolo 6

Modifiche dell'accordo

I. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto dell'accordo che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

Articolo 7

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro tre mesi dalla data di scadenza.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni e *privacy*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente accordo e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

**Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture**
IL PRESIDENTE

**Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano**
IL PRESIDENTE

ALLEGATO 2

Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Regione Campania per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione Centrale e una Sezione territorialmente decentrata avente sede presso la Regione Campania

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, modificando il Titolo V della Parte II della Costituzione, ha ridefinito le competenze legislative tra Stato e Regioni.

Vista la legge regionale n. 3/07 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" che, all'art. 78, ha istituito l'Osservatorio regionale degli appalti pubblici e che prevede la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i soggetti istituzionali, autorità, organi di giustizia ed organismi nazionali legittimati, competenti ai fini informativi, statistici e di controllo;

Visto l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attività di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi e forniture.

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il quale:

- al comma 1 prevede che nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una Sezione centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- al comma 3 prevede che l'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle Regioni, dell'Unione Province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP;
- al comma 4 prevede che la Sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle Sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
 - a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
 - b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
 - c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 - d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;
 - e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
 - f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

- g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
- h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
- i) gestisce il proprio sito informatico;
- j) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica);
- al comma 7 prevede che in relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio;
- al comma 8 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
 - a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
 - b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri;
- al comma 9 prevede che i dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle Sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla Sezione centrale;
- al comma 10 prevede che il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

Visti gli articoli 66, 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/06 nei quali è stabilito, tra l'altro, che gli avvisi e i bandi di gara, i risultati della procedura di affidamento e gli avvisi di pre-informazione inerenti ai contratti pubblici sono pubblicati, altresì, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio ed il successivo articolo 253 il quale, al comma 10 specifica che sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al richiamato decreto ministeriale, laddove è chiarito, peraltro, che la pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara di ambito statale e/o di interesse nazionale avviene sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture, mentre per le amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale, la relativa pubblicazione avviene sugli appositi siti internet predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni o delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate pubblicano sul sito del Ministero delle infrastrutture.

Visto il protocollo generale d'intesa predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Visto il vigente protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Regione Campania, redatto in conformità al protocollo generale approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento dei compiti afferenti all'acquisizione dei dati degli appalti di lavori pubblici in qualità di "Sezione regionale dell'Osservatorio per la Campania" ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge n. 109/94.

Visto il protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 28.03.2008, al quale risulta allegato il nuovo schema di protocollo attuativo tra Autorità e Regioni, ove viene ridefinita l'articolazione territoriale dell'Osservatorio ed individuate le modalità di cooperazione tra la struttura centrale e quella periferica del medesimo.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale.

Viste le linee guida CNIPA per il sistema pubblico di cooperazione dell'ottobre 2004.

Considerata la rilevanza degli adempimenti che il Codice pone in capo all'Osservatorio dei contratti pubblici, così come anche altre disposizioni legislative e regolamentari con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori, congruità della manodopera per singolo cantiere, lotta contro l'evasione contributiva e le infiltrazioni della delinquenza organizzata.

Considerata la necessità di pervenire a forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Regione Campania, in ragione delle innovazioni normative sopra richiamate e dei profili problematici evidenziatesi in fase di prima applicazione della disciplina di riferimento.

Considerata la necessità di adeguare il vigente protocollo d'intesa alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06 ed alla legge regionale n. 3/07, nonché allo schema tipo di protocollo attuativo di cui all'allegato B del protocollo generale approvato in data 28.03.2008.

Considerato che la Regione Campania ha provveduto con Delibera di Giunta regionale n. 1614 del 14/09/2007 all'individuazione della struttura competente ad assumere le funzioni di Osservatorio regionale degli Appalti al cui interno opera la Sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti;

Considerati gli obiettivi e le finalità che la legge regionale n. 3/07 assegna all'Osservatorio regionale al fine di corrispondere alle esigenze di cui all'art. 7, comma 4 del DLgs n. 163/06 e s.m.i.

tutto quanto sopra visto e considerato,

tra:

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
nella persona del suo Presidente, Prof. Luigi Giampaolino,

e

la Regione Campania
nella persona del suo Presidente Bassolino

si sottoscrive il presente

PROTOCOLLO DI INTESA

Articolo 1

Oggetto del protocollo e attribuzione di funzioni alla Sezione regionale

1. Il presente protocollo attuativo è finalizzato a realizzare, nel rispetto dei compiti e delle funzioni ad esse rispettivamente attribuite dalle leggi statali e regionali, forme stabili di cooperazione tra l'Autorità e la Regione Campania atte a garantire efficaci e efficienti forme di monitoraggio del mercato degli appalti pubblici mediante la costituzione di un sistema informativo integrato per l'acquisizione e la condivisione dei dati e delle informazioni di comune interesse.

2. L'Autorità provvede, sulla scorta di quanto stabilito nel protocollo generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, a definire l'articolazione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, confermando alla struttura individuata dalla Regione Campania con delibera di Giunta regionale n. 1614 del 14/09/2007, e della quale sono stati resi noti i dati organizzativi, le funzioni di Sezione regionale dell'Osservatorio.

3. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Autorità si avvale, nel rispetto del ruolo e dei compiti istituzionali dell'Ente Regione Campania, di detta Sezione regionale. Il personale addetto è soggetto, nell'esercizio delle relative funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, nonché alle incompatibilità e divieti previsti dalla normativa regionale.

Articolo 2

Definizione delle modalità di cooperazione tra le strutture

1. La Sezione regionale, costituita all'interno della struttura regionale individuata, collabora con i competenti uffici della Sezione centrale nell'espletamento di specifiche linee di attività funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Autorità.

2. La Sezione centrale dell'Osservatorio, al fine di garantire uniformità di comportamenti e orientamenti interpretativi su tutto il territorio nazionale, provvede a diramare circolari esplicative o disposizioni operative su questioni o problematiche di interesse comune, anche su segnalazione delle Sezioni regionali, delle stazioni appaltanti e degli operatori del mercato, ovvero a indire riunioni cui partecipano i responsabili di tutte o di alcune Sezioni regionali presso la sede centrale dell'Osservatorio o le sedi istituite presso le Regioni, con specifiche finalità di raccordo operativo tra le strutture.

3. I competenti uffici della Sezione centrale dell'Osservatorio, ai sensi delle norme vigenti, curano l'acquisizione e la verifica di conformità delle comunicazioni obbligatorie afferenti ai contratti pubblici affidati e/o aggiudicati dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovraregionale, svolgendo altresì gli ulteriori compiti previsti dal Regolamento di funzionamento dell'Autorità.

4. La Sezione regionale cura l'acquisizione e la verifica di conformità delle comunicazioni obbligatorie afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale ai sensi delle norme vigenti, effettuando verifiche sistematiche sull'adeguatezza della qualità e completezza dei dati acquisiti, al fine di consentire l'efficace monitoraggio del settore e l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Autorità.

5. La Sezione regionale provvede, in particolare, d'intesa con i competenti uffici della Sezione centrale, all'effettuazione di verifiche sistematiche sul regolare adempimento agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, al fine di concorrere alla più completa alimentazione ed aggiornamento della base dati sugli appalti. A tali fini effettua, in collaborazione con la Sezione centrale:

- le verifiche sistematiche volte all'individuazione dei soggetti che non provvedono ed effettuare le previste comunicazioni di legge all'Autorità;
- il controllo del rispetto dei termini prescritti per la trasmissione da parte di ciascun soggetto vigilato dei dati e delle informazioni sugli appalti all'Autorità;

6. La Sezione regionale, nell'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, segnala alla Sezione centrale, sulla scorta delle disposizioni operative da quest'ultima previamente diramate nel rispetto del Regolamento di funzionamento dell'Autorità, i casi di mancato adempimento da parte delle stazioni ap-

paltanti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8 del Codice; ciò al fine di consentire l'attivazione del previsto procedimento sanzionatorio ed i conseguenti accertamenti di competenza della Sezione centrale, nonché il recupero delle informazioni non trasmesse nei termini previsti.

7. La Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, autonomamente o in collaborazione con i competenti Uffici della Sezione centrale, fornisce ai soggetti obbligati all'invio dei dati e delle informazioni sugli appalti, la necessaria assistenza e supporto, attuando le indispensabili iniziative atte a garantire la formazione degli stessi, con specifico riferimento agli adempimenti di legge obbligatori e al corretto uso delle procedure per la trasmissione dei dati all'Osservatorio.

8. I competenti Uffici della Sezione centrale dell'Osservatorio e/o il competente Ufficio della Direzione per la vigilanza sui contratti pubblici danno notizia alla Sezione regionale dell'Osservatorio, rendendo operativa l'apposita sezione riservata del portale dell'Autorità, degli esiti dei procedimenti istruttori afferenti a fattispecie ricadenti nell'ambito territoriale considerato - qualora non sussistano particolari motivi di segretezza e di tutela della *privacy* che lo impediscano - al fine di consentire l'acquisizione di elementi informativi utili per l'esercizio delle attribuzioni di competenza regionale.

Articolo 3

Condivisione dei dati e delle informazioni e attività di referto

1. L'insieme dei dati e delle informazioni afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori, funzionali all'espletamento delle attività istituzionali dell'Autorità, sono rese disponibili nel formato e con le modalità concordate in sede di approvazione del protocollo generale di cui in premessa.

2. Nell'ambito della cooperazione di cui agli articoli precedenti, i dati e le informazioni afferenti ai contratti pubblici aggiudicati c/o affidati dalle stazioni appaltanti di ambito statale c/o di interesse nazionale o sovraregionale operanti sul territorio regionale sono poste in condivisione con la Sezione regionale e resi disponibili per le elaborazioni di interesse ai fini istituzionali della Regione.

3. I rapporti periodici che l'Osservatorio regionale o la Sezione regionale predispongono sulla base degli esiti del monitoraggio del mercato, vengono trasmessi all'Autorità al fine di consentirne la valutazione nell'ambito della propria attività istituzionale. Analogamente i rapporti periodici elaborati dalla Sezione centrale vengono trasmessi alla Regione Campania.

Articolo 4

Strumenti e risorse

1. La Regione Campania provvede alle spese di funzionamento della Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici. L'Autorità concorre a dette spese, provvedendo alla quantificazione del relativo contributo finanziario sulla base dei principi e dei criteri generali e di quanto ulteriormente disposto in materia dall'articolo 4 del protocollo generale.

Articolo 5

Modifiche dell'accordo

1. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto dell'accordo che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

Articolo 6

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro tre mesi dalla data di scadenza.

Articolo 7
Sicurezza delle informazioni e *privacy*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente accordo e nel sistema informativo integrato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Roma,

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture

IL PRESIDENTE

Regione Campania

IL PRESIDENTE